



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Documento finale

Il Direttivo Nazionale SIULP riunito a Roma il 30 settembre 2014

APPROVA

La relazione del Segretario Generale nazionale

PLAUDE

il brillante lavoro svolto dalla Segreteria Nazionale che, assieme al cartello sindacale del Comparto Sicurezza e alle rappresentanze militari, ha ottenuto l'agognato sblocco del "tetto salariale", che consentirà alla categoria di vedere riconosciuta la propria specificità attraverso il ripristino degli automatismi stipendiali, da tempo reclamati a gran voce e che vedrà il definitivo suggello da parte del Premier Renzi nella convocazione del prossimo 7 ottobre.

RITIENE

deprecabile l'atteggiamento e la posizione assunta da quanti, in dispregio del mandato rappresentativo dei propri iscritti, hanno rischiato attraverso iniziative prive di contenuto e intrise di demagogia di compromettere l'esito positivo della vertenza con il governo

CONSIDERA

indispensabile proseguire nell'azione di rivendicazione dei diritti connessi alla specificità, in particolare il riordino delle carriere, soprattutto in ragione dei progetti di razionalizzazione dei presidi di Polizia, anche alla luce delle peculiarità dei territori e senza snaturare i principi cardini della legge 121/81. In tale ottica afferma e difende la primazia dell'organizzazione territoriale rispetto a quella dipartimentale, ritenendo quest'ultima subalterna alla mission che il sistema sicurezza è chiamato a garantire.

FLASH nr. 40 – 2014

- Direttivo nazionale: documento finale
- DECRETO ALFANO: SIULP, approvazione emendamento principio di sussidiarietà, voto storico
- Differenze nei trattamenti previdenziali
- Riposo per donazione di sangue
- Trattamento economico personale transitato ad altro impiego per inidoneità al servizio di polizia
- Alloggi di servizio individuali connessi all'incarico
- Congedo straordinario e limite massimo dell'aspettativa



APPREZZA

la sensibilità mostrata dalla competente commissione parlamentare che ha approvato l'emendamento in ordine alla storica rivendicazione del Siulp circa la necessità che le società di calcio professionistico contribuiscano alle spese per il mantenimento dell'Ordine Pubblico, attraverso conferimenti da destinare alle prestazioni lavorative straordinarie, con l'auspicio che l'iter parlamentare si concluda in tempi rapidi.

CONDIVIDE

le conclusioni del Segretario Generale che, facendo sintesi unitaria del proficuo e partecipato dibattito odierno, ha ribadito il totale massimo impegno del SIULP nel porre in essere, tutte le necessarie iniziative per garantire i diritti degli uomini e delle donne in uniforme per riaffermare la loro specificità, che deve essere riconosciuta nei fatti dall'attuale Governo, al fine di tutelare il loro gravoso e silente impegno e per garantire la sicurezza, la legalità, la democrazia e la libertà dei cittadini del nostro Paese

RIBADISCE

la necessità di dare corso al deliberato congressuale, rilanciando la strutturazione del Siulp-Dirigenti, sia al fine di garantire la difesa dei diritti di tutti i ruoli, nessuno escluso, sia perché il loro apporto al riordino del modello attuale di sicurezza possa trovare interlocutori idonei a comprendere l'epocale cambiamento che, almeno in apparenza, sembra sfuggire agli apparati.

ESPRIME

solidarietà e vicinanza a Don Luigi Ciotti, vittima di recenti intimidazioni, con l'invito a proseguire nel suo impegno sociale di contrasto alle mafie, ritenendo che la "guerra" contro le mafie e la criminalità si vince soprattutto a livello culturale e non solo sul piano militare.

DA MANDATO

alla Segreteria Nazionale di istituire una Commissione con i componenti del Direttivo e di altri colleghi che possano apportare un positivo contributo alla migliore soluzione alla vicenda del SIULP Pensionati, anche alla luce delle innovazioni normative intervenute in merito.

APPROVATO ALL'UNANIMITA'

Roma, 30 settembre 2014

DECRETO ALFANO: SIULP, approvazione emendamento principio di sussidiarietà, voto storico.

L'approvazione in Commissione Affari Costituzionali dell'emendamento presentato dall'On.le Emanuele Fiano del PD, con il quale si prevede che i Club, con una percentuale che va dall'1 al 3% rispetto ai loro introiti, debbano partecipare al pagamento dei costi accessori che lo Stato sopporta per garantire i servizi di ordine pubblico in occasione degli incontri di calcio, è una svolta straordinaria e rappresenta un voto storico sul moto di ottimizzare il servizio sicurezza tra interessi pubblici e privati.

Il SIULP, che da anni rivendicava il principio di sussidiarietà con il coinvolgimento dei Club calcistici nell'impegno economico oggi sopportato dalla fiscalità generale a scapito della collettività, ritiene quello di oggi in Commissione un voto storico, perché stabilisce un principio innovativo al passo con i tempi, e un grande risultato del SIULP che da anni rivendicava tale principio.

Lo afferma Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP in una nota nella quale, nel plaudire all'approvazione dell'emendamento presentato dal PD circa la chiamata in concorso dei Club calcistici a contribuire ai costi accessori per i servizi di OP allo stadio, auspica che il provvedimento sia definitivamente approvato nel più breve tempo possibile in modo da consentire al Ministro dell'Interno, così come prevede la norma di poter emanare il decreto attuativo.

Un ringraziamento va, oltre che all'On.le Fiano sottolinea Romano, anche alla FIGC che ha compreso la fondatezza e la necessità di tale novità.

Sono certo, conclude Romano, che la percentuale prevista quale concorso al pagamento delle indennità accessorie è tale che non influirà quasi per nulla sui bilanci del Club calcistici mentre diventa una vera e propria boccata di ossigeno per la sicurezza generale del nostro Paese.

Di seguito il testo dell'emendamento

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3- bis sono aggiunti i seguenti:

3-ter. Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, ed in particolare per la copertura dei costi delle ore straordinarie e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze dell'ordine.

3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del presente articolo, nonché la determinazione della percentuale di cui al comma 3-ter, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.

3. 8. (nuova formulazione) Fiano, Verini, Rosato, Naccarato, Giuseppe Guerini.

Differenze nei trattamenti previdenziali

Sono numerosi i colleghi in pensione che ci scrivono per segnalare differenze nei trattamenti previdenziali (pensione e trattamento di fine servizio) apparentemente ingiustificati, in presenza di una stessa anzianità contributiva e di servizio.

Per ciò che concerne il trattamento pensionistico, occorre precisare che, con l'entrata in vigore della riforma delle pensioni legge 335/1995 (legge DINI) per tutti i lavoratori dipendenti che al 31/12/1995, non potevano vantare una anzianità contributiva di almeno 18 anni di contributi, il calcolo dell'assegno pensionistico viene eseguito con il sistema misto, mentre per i lavoratori che potevano vantare in tale data una anzianità contributiva di almeno 18 anni o superiore, il sistema di calcolo dell'assegno pensionistico resta quello retributivo secondo il vecchio ordinamento.

Per questi ultimi Lavoratori è, poi, intervenuta la legge 214/2011, che all'articolo 24 comma 2 ha introdotto il sistema di calcolo pro-rata CONTRIBUTIVO, per le anzianità contributive maturate dal 01.01.2012 fino alla data di cessazione del rapporto.

Ciò premesso, le differenze nel trattamento di pensione tra colleghi solo apparentemente nella stessa situazione anagrafica o contributiva sono dovute essenzialmente al diverso sistema di calcolo, oltre che alle variabili legate alle retribuzioni percepite (compreso le indennità accessorie), nonché all'anzianità contributiva e alle diverse detrazioni d'imposta all'atto godute.

Particolare incidenza ha, poi, il beneficio previsto dall'articolo 4 (cd sei scatti paga) nei diversi sistemi di calcolo, nonché l'applicazione della maggiorazione del 18%, e il beneficio dell'art 3 comma 7 del D.Lvo 165/1997 (c.d moltiplicatore). Quest'ultimo si matura al raggiungimento del limite anagrafico della qualifica rivestita.

E' dunque evidente come qualsiasi raffronto debba essere effettuato alla luce dei citati elementi presupposti.

Per quanto concerne la buonuscita, la formula è la seguente:

<p>1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua utile (<i>stipendio parametro + Ria + Assegno di Funzione + 13^{mensilità}</i>)</p>	<p>X</p>	<p>l'anzianità di servizio utile a fini del TFS</p>
---	-----------------	---

Alla retribuzione va eventualmente sommato il beneficio dell'articolo 4 del D.Lvo 165/1997 (in caso di decesso; dispensa per fisica inabilità e dimissioni per limite anagrafico);

Negli anni utili vanno ricompresi riscatti e ricongiunzioni.

Per avere un assegno pensionistico, all'incirca pari all'ultimo stipendio percepito ed il massimo del trattamento di fine servizio, consigliamo di andare in quiescenza al raggiungimento del limite anagrafico della qualifica rivestita, per la maturazione dei seguenti benefici:

1. beneficio art 3 comma 7 del D.Lvo 165/1997 (cd moltiplicatore) sulla pensione;
2. beneficio art 4 del D.Lvo 165/1997 (cd sei scatti paga) sulla buonuscita.

Riposo per donazione di sangue

Ci vengono chiesti chiarimenti sull'istituto del riposo per donazione di sangue.

La legge 13 luglio 1967 nr. 584 prevede il diritto ad una giornata di riposo ed alla corresponsione della normale retribuzione per il dipendente che doni il proprio sangue in modo "gratuito".

Si tratta di un diritto spettante a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati. La donazione deve essere effettuata presso uno dei Centri di raccolta fissi o mobili ovvero presso un centro trasfusionale o struttura abilitata dal Ministero della Sanità.

Il limite quantitativo minimo da donare è fissato nella misura di 250 grammi.

A norma dell'articolo 1 della legge 584 e dell'articolo 3 del D.M. di attuazione dell'8 aprile 1968, la giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo del sangue.

La circolare 333.A/9809.H.G del 17 febbraio 1993 prevede che, a maggior chiarimento delle disposizioni dettate in ultimo dalla legge nr. 107 del 4 maggio 1990 ed a chiarimento delle direttive dettate dalla precedente circolare 559/D/6/25 del 19 gennaio 1993, i lavoratori della Polizia di Stato hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione.

Detto giorno di riposo deve essere concesso, su istanza, dal Capo dell'Ufficio e non è computabile ai fini della durata massima del congedo straordinario. Nei casi in cui il dipendente risulti assente dal normale servizio per donazione di sangue spettano altresì le indennità operative di cui alla legge 23 marzo 1983, nr. 78.

Le giornate destinate alla donazione di sangue al pari di quelle utilizzate per la fruizione di permessi sindacali, dovendo essere considerate servizio a tutti gli effetti, non rientrano pertanto nelle fattispecie elencate e non danno quindi luogo alla decurtazione delle indennità operative.



Il SIULP ha stipulato un accordo commerciale con la Società Cardelicchio Assicurazioni S.a.s., Agente Procuratore della Società Carige Assicurazioni S.p.A., che prevede uno sconto del **35% sulla Responsabilità Civile Auto** riservato agli iscritti SIULP in servizio e in congedo ed i rispettivi familiari risultanti dallo stato di famiglia in corso di validità.

I preventivi possono essere richiesti all'Agenzia Cardelicchio Assicurazioni attraverso il sito web www.cardelicchioassicurazioni.com dove sono riportati i fascicoli informativi e le condizioni di polizza.

Si ribadisce che la polizza è riservata agli iscritti quindi, nel caso in cui tale stato viene a cessare, le condizioni saranno aggiornate alla prima scadenza annuale successiva, ai premi ed alle condizioni vigenti in quel momento.

L'accordo prevede, inoltre, lo sconto del 30% anche sulle seguenti polizze Rami Elementari:

- Carige 3 per Te - Pol. Infortuni Professionali ed Extra
- Carige in Casa Plus - Polizza della Casa
- Semplicemente in Famiglia - R.C. Capofamiglia + Tutela legale

Trattamento economico personale transitato ad altro impiego per inidoneità al servizio di polizia

Si riporta il testo della nota inviata in data 11 settembre 2014 al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:

"La legge 27.12.2013 n° 147, pubblicata nella G.U. 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), con i commi 458 e 459 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dell'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Dette disposizioni, consentivano il mantenimento del trattamento economico più favorevole, per il mezzo di un assegno "ad personam" riassorbibile, nei casi di passaggio di carriera presso la stessa o altra Amministrazione Pubblica.

Fatto sta, che in virtù dell'abrogata disposizione, sino ad oggi ha goduto dell'assegno "ad personam" il personale del Comparto Sicurezza ricollocato per motivi di salute nei ruoli civili.

Invero, per quel che concerne la Polizia di Stato, il D.P.R. 24.4.1982, n. 339 prevede espressamente il passaggio, a domanda, del personale giudicato inidoneo ai servizi di Polizia, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, a condizione che l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

Ciò premesso, si chiede di conoscere l'avviso di codesto ufficio in ordine alla efficacia applicativa della sopra richiamata disposizione nei confronti del personale della Polizia di Stato che, per riscontrata inidoneità al servizio, sia costretto a transitare nei corrispondenti ruoli di altra Amministrazione Pubblica.

Ciò, anche e soprattutto alla luce del contenuto del comma 459 della legge 27.12.2013 n° 147, il quale prevede che "le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

Si appalesa, pertanto, l'esigenza di un chiarimento in ordine al trattamento economico da attribuire al personale della Polizia di Stato ricollocato altrove, per inidoneità ai servizi di Polizia. In particolare, va precisato se nel caso che ci occupa compete la conservazione del trattamento già in godimento o debba essere corrisposto quello del collega di pari anzianità cui fa riferimento il secondo periodo del comma 458 della legge 27.12.2013 n° 147.

In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti".

Alloggi di servizio individuali connessi all'incarico

Con la Circolare 222FI/INFR/10308 del 26 settembre 2014, integralmente visionabile sul nostro sito all'indirizzo www.siulp.it, il Dipartimento della P.S. ha diramato direttive in ordine alla Procedura per l'assegnazione e la revoca della concessione alloggi di servizio individuali connessi all'incarico.

Con il D.M. 7 marzo 2011, concernente le attribuzioni delle funzioni e competenze dei Servizi Tecnico Logistici e Patrimoniali dislocati sul territorio, è stata attribuita ai Direttori dei citati Servizi la competenza all'assegnazione e revoca degli alloggi di servizio individuali connessi all'incarico relativamente al personale di cui all'allegato "A" del D.M. 16/10/1991.

I Direttori dei Servizi Tecnico Logistici e Patrimoniali sono stati, al riguardo, delegati alle seguenti competenze:

1. adozione di provvedimenti di assegnazione e revoca degli alloggi individuali di servizio, riservati al personale della Polizia di Stato, fino alla qualifica di Primo Dirigente;
2. istruttoria per l'assegnazione e la revoca degli alloggi individuali di servizio riservati ai Dirigenti Generali di Pubblica Sicurezza ed ai Dirigenti Superiori della Polizia di Stato.

Sono previste due distinte procedure per la concessione e revoca rispettivamente per gli aventi diritto fino alla qualifica di Primo dirigente, nonché per i Dirigenti Superiori e Generali.

Per i Provvedimenti di assegnazione fino alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato, la relativa richiesta dovrà essere trasmessa esclusivamente al Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale a cura delle articolazioni superiori a carattere provinciale e regionale (es. Questure, Compartimenti etc.).

Gli Uffici interessati dovranno informare immediatamente lo stesso Servizio dell'avvenuto trasferimento del beneficiario nell'alloggio di servizio o del venir meno dei requisiti che hanno legittimato la concessione in argomento, ai fini dell'adozione del relativo provvedimento di revoca.

Dopo l'emissione e la notifica del provvedimento di revoca, l'occupante dovrà liberare completamente l'alloggio non oltre il 60° giorno dalla data della comunicazione del suddetto provvedimento di rilascio. Decorso inutilmente tale termine il Servizio notificherà l'ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la determinazione della somma dovuta come ristoro della occupazione sine titolo.

All'atto della restituzione dell'alloggio dovrà essere redatto dall'ufficio presso il quale è ubicato l'alloggio, il previsto verbale di restituzione di cui una copia sarà trasmessa al competente Servizio. Il verbale dovrà prevedere una descrizione sommaria dello stato dell'immobile all'atto della riconsegna.

Per ciò che concerne l'assegnazione di alloggi individuali di servizio per Dirigente Superiore e Dirigente Generale, la richiesta di assegnazione dovrà essere trasmessa al servizio tecnico logistico, notiziando comunque la Prefettura competente a cura delle articolazioni superiori a carattere provinciale e regionale (es. Questure, Compartimenti etc.).

Gli Uffici interessati provvederanno ad informare immediatamente il Servizio dell'avvenuto trasferimento del beneficiario dell'alloggio di servizio o del venir meno dei requisiti che hanno legittimato la concessione in argomento, ai fini dell'adozione

del relativo provvedimento di revoca.

L'occupante al riguardo dovrà liberare completamente l'alloggio non oltre il 60° giorno dalla data della comunicazione del provvedimento di rilascio significando che, decorso inutilmente tale termine, l'ufficio del Ministero dell'Economia e Finanza determinerà la somma dovuta come ristoro della occupazione sine titolo

Nel corso del periodo compreso tra l'avvenuto rilascio dell'alloggio da parte del concessionario e la consegna al successivo occupante, le spese di conduzione e le eventuali manutenzioni ordinarie sono a carico dell'Amministrazione.

Congedo straordinario e limite massimo dell'aspettativa

Alcuni colleghi ci chiedono chiarimenti in ordine alla pratica applicazione dell'articolo 70 comma 1 del DPR 3/1957 il quale prevede che due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Ciò che si chiede di conoscere è se un periodo di congedo straordinario per malattia fruito all'interno di due periodi di aspettativa per malattia sia utile ad interrompere il cumulo ai fini del raggiungimento del periodo massimo consentito.

Al riguardo occorre precisare che la circolare 333 novembre 2011 precisa espressamente che il congedo straordinario non si cumula con l'aspettativa e che l'articolo 70 del testo Unico emanato col DPR 3/1957 non impone che il periodo di servizio attivo superiore a tre mesi debba essere svolto in maniera continuativa.

Pertanto il congedo straordinario fruito all'interno del servizio attivo in argomento comporta il prolungamento del conteggio del periodo interruttivo dell'aspettativa.

Nel concetto di servizio attivo rientrano il congedo ordinario, i riposi in genere ed i permessi equiparati al servizio (es. permessi sindacali).

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di

scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali



PROTEZIONE SALUTE

La polizza rimborso spese mediche
per grandi interventi chirurgici e
gravi malattie

**Massimale per persona
€ 1.500.000,00**

Premio mensile a partire da 3,33 euro/mese

**4 forme di copertura ad un premio
unico ed esclusivo per gli iscritti SIULP**

1 - Ricovero per grandi interventi chirurgici



**2 - Ricovero per grave malattia (con
intervento chirurgico, senza intervento
chirurgico, con intervento chirurgico
ambulatoriale)**

3 - Ricovero per malattia oncologica

4 - Ospedalizzazione domiciliare

Una parte
della tua
Serenità
Nasce **Q**ui

In collaborazione con

 **Cardellicchio**
Assicurazioni

CARIGE ASSICURAZIONI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo
Informativo disponibile presso l'Agenzia Cardellicchio Assicurazioni
Roma via Boncompagni 93 - telefono +39 06 4274 3018 / +39 06 4202 0880

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445

www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti Per Passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria distaccati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifit SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

